

# **Pubblica Assistenza Croce Bianca Albenga**



## **REGOLAMENTO INTERNO DEI SOCI MILITI**

Albenga 1° gennaio 1992

Testo approvato dall'assemblea dei soci militi il 22 novembre 1991

**P.A. Croce Bianca  
Albenga**

**REGOLAMENTO INTERNO DEI SOCI MILITI  
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI  
DI ASSISTENZA E SOCCORSO**

**Cap. I – Oggetto del regolamento**

**Art. 1**

Il presente Regolamento interno, in conformità all'art. 29 dello Statuto, disciplina i servizi di assistenza e soccorso propri dell'istituzione e governa il funzionamento degli organismi che ad essi presiedono. In particolare, disciplina l'attività ed il comportamento dei soci militi.

**Cap II - Soci Militi**

**Art. 2**

Per ottenere l'ammissione a socio milite, è necessario presentare domanda scritta al Presidente dell'Ente, sull'apposito modulo disponibile presso la Segreteria. La domanda dovrà essere controfirmata da almeno due soci militi che hanno almeno di 12 mesi di anzianità di servizio; dovrà essere, inoltre, presentato il certificato penale con data non posteriore ai tre mesi.

La domanda, anche senza certificato penale, dovrà essere pubblicata all'albo dell'Ente per un periodo di 15 giorni, durante il quale i soci militi potranno fare le opportune osservazioni. Trascorso tale periodo il Consiglio di Amministrazione, visto il certificato penale, ed esaminate le eventuali osservazioni presentate dai soci, darà o meno il benestare per l'ammissione. Il nuovo milite sarà sottoposto ad un periodo di prova di sei mesi, al termine del quale il Consiglio di Amministrazione, su segnalazione del Direttore dei Servizi, potrà dichiararlo non idoneo. Se in questi sei mesi il milite non effettua servizi la domanda decade.

\*Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad una commissione ristretta, allo scopo nominata, l'ammissione dei soci militi, espletate in ogni caso le procedure prescritte per la domanda. La commissione ristretta è costituita: dal Presidente o dal Vice Presidente, dal Consigliere Anziano e da un Consigliere di amministrazione. Assolve le funzioni di Segretario dell'anzidetta commissione il Segretario dell'Associazione o un dipendente dell'Associazione da questi designato.\* (delibera n. 8 del 27/06/02)

**Art. 3**

Sono consentite iscrizioni, in qualità di allievo milite, di giovani dalla nascita fino al 18° anno di età. La domanda, controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci, da due soci militi dovrà essere pubblicata all'albo dell'Ente per un periodo di 15 giorni, trascorso il quale passerà all'esame del Consiglio di Amministrazione.

Gli allievi militi dai 14 ai 18 anni di età anno possono prestare servizio come accompagnatori con l'assistenza di un milite anziano. Al compimento del 18° anno gli allievi possono chiedere alla Direzione dei Servizi di essere iscritti quali soci militi effettivi, senza sottostare al periodo provvisorio di prova.

#### **Art. 4**

Sono nominati autisti i militi effettivi con sei mesi di anzianità di servizio, in possesso di patente di guida conseguita da almeno due anni, che dopo prova attitudinale sono risultati idonei a giudizio insindacabile di un'apposita commissione qualificata.

La commissione, designata dal Consiglio di Amministrazione, sentita la Direzione dei Servizi, dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è formata da tre membri, di cui uno appartenente al Consiglio di Amministrazione che la presiede.

In caso di comprovata necessità, i militi effettivi in possesso di patente di guida conseguita da almeno due anni, potranno effettuare servizi in qualità di autista, anche senza i sei mesi di anzianità di servizio. A tal fine la Direzione dei Servizi dovrà valutarne l'idoneità alla guida al momento dell'iscrizione.

In caso di servizio effettuato da due o più militi autisti, prenderà la guida del mezzo il milite con maggior anzianità di servizio effettivo come autista.

I militi autisti dovranno presentare la patente di guida debitamente regolarizzata, alla Direzione dei Servizi entro il mese di marzo di ogni anno, per la riconferma della qualifica.

#### **Art. 5**

I militi che per qualsiasi motivo cesseranno di appartenere all'Ente, dovranno restituire la tessera, il cartellino di riconoscimento ed il bracciale, se non di proprietà.

#### **Art. 6**

Le quote sociali annue di iscrizione dei soci militi e dei soci allievi militi, sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di dicembre di ciascun anno. In mancanza dell'anzidetto provvedimento, si intendono confermate le quote vigenti.

### **Cap. III – Assemblea dei soci militi**

#### **Art. 7**

I soci militi si riuniscono in Assemblea per esprimere il loro parere in ordine alla migliore organizzazione dei servizi, per proporre modifiche al presente regolamento, sia per iniziativa propria, sia per richiesta dell'amministrazione, ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Possono partecipare alle assemblee i soci militi in regola con le quote sociali, e, senza diritto di voto, gli allievi militi dal 14° anno di età ed i soci contribuenti che hanno effettuato servizi. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le determinazioni dell'assemblea hanno carattere consultivo e di proposta.

Le assemblee sono presiedute dal direttore dei servizi, o, in sua assenza, dal vice direttore dei servizi, e possono essere:

- a) ordinarie
- b) straordinarie

Di ciascuna assemblea si redigerà apposito verbale in cui saranno succintamente riportate la discussione e le determinazioni assunte; a tal scopo l'assemblea nominerà nel suo seno un segretario che, unitamente al presidente dell'assemblea, sottoscriverà il verbale.

### **Art. 8**

Per la validità delle assemblee in prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei soci militi, ed in seconda convocazione la presenza di almeno 15 soci militi.

Nell'avviso di convocazione delle assemblee devono essere indicati anche l'ora e il giorno della seconda convocazione.

Salvo quanto previsto al successivo art. 11 relativo alla nomina della Direzione dei Servizi, le votazioni delle assemblee sono rese per alzata di mano. Sono approvate le proposte che ottengono la maggioranza dei voti.

### **Art. 9**

La convocazione delle assemblee sarà comunicata tempestivamente, almeno dieci giorni prima, tramite apposito avviso affisso agli albi della sede e delle sezioni.

Alle assemblee possono partecipare i componenti il Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, semprechè non siano anche militi, e senza intervenire nelle discussioni, salvo quanto previsto nel successivo art. 10.

Il Presidente dell'assemblea, tuttavia può autorizzare il loro intervento nella discussione.

### **Art. 10**

Sono ordinarie le assemblee indette per la nomina della direzione dei servizi e quelle che dovranno tenersi semestralmente, secondo un calendario prefissato, per una ricognizione sull'andamento dei servizi su relazioni del presidente dell'Ente o di un amministratore e del direttore dei servizi.

### **Art. 11**

Sono straordinarie le assemblee non previste dal precedente art. 10 e quelle convocate per iniziativa del direttore dei servizi o per domanda indirizzata alla direzione dei servizi sottoscritta da almeno 20 militi.

## **Cap. IV – DISTINTIVI SOCIALI – DIVISA DEI MILITI BANDIERA SOCIALE**

## **Art. 12**

I soci militi, all'atto del pagamento della prima quota associativa, saranno muniti di una tessera di riconoscimento. Al termine dei sei mesi di prova gli sarà consegnato un esemplare dello statuto e del regolamento interno nonché una fascia di colore granata a forma di bracciale con sovrapposta nel centro la croce bianca e la dicitura "P.A. Albenga". I bracciali delle sezioni aggiungeranno la dicitura "Sezione di..."

## **Art. 13**

La divisa dei militi consiste in pantaloni blu, camicia bianca con l'emblema sociale applicato sul lato sinistro del petto e cravatta blu. Gli alfiere indossano anche un berretto scuro con visiera e sottogola, con l'emblema sociale applicato al centro.

La divisa delle militesse consiste in un camice bianco e un velo bianco con bordo rosso, con l'emblema sociale applicato al centro.

## **Art. 14**

Ogni membro del consiglio, il segretario, il direttore dei servizi, i militi e le militesse porteranno il bracciale al braccio sinistro nelle parate e nelle pubbliche manifestazioni.

Sopra i bracciali sono applicati nastri in oro e in argento secondo la carica ricoperta, oppure stellette secondo l'anzianità di servizio di ognuno, secondo le seguenti regole:

- Presidente = una striscia d'oro grande e due piccole
- Amministratore anziano = una striscia d'oro grande ed una piccola
- Consigliere = una striscia d'oro grande
- Segretario = una striscia d'oro piccola
- Direttore Sanitario = uno scudo con croce bianca in campo granata sul bracciale comune
- Direttore dei Servizi = una striscia d'argento e due piccole
- Vice Direttore dei Servizi = una striscia d'argento grande
- Porta bandiera = due piccole bandiere incrociate appuntate sulla spalla sinistra
- Soci benemeriti = una striscia di lana bianca piccola

Ogni cinque anni di anzianità di servizio sarà applicata sul bracciale una stelletta di argento; al raggiungimento del ventesimo anno di anzianità sarà applicata una sola stelletta d'oro e ne sarà aggiunta degli ogni dieci anni.

## **Art. 15**

L'Ente ha in dotazione la bandiera nazionale ed una bandiera sociale, di colore bianco con al centro lo stemma sociale e la scritta "Pubblica Assistenza Albenga" in oro, issata su di un'asta sormontata da un pellicano di legno raffigurato nell'atto di squarciarsi il petto per nutrire i suoi piccoli.

## **Art. 16**

La bandiera sociale rappresenta l'Ente, ed è custodita a cura della Direzione dei Servizi; essa potrà uscire dalla sede solo per intervenire a manifestazioni dell'Ente o di altre Pubbliche Assistenze, od ad altre manifestazioni di carattere non politico, su delibera del Consiglio di Amministrazione, purché sia sempre accompagnata da almeno due militi oltre all'alfiere, nominato dalla Direzione dei Servizi.

### **Art. 17**

La bandiera sarà esposta a mezz'asta in caso di decesso di un membro del Consiglio di Amministrazione o di un milite, nonché, abbrunata di un nastro nero, parteciperà alle esequie di amministratori, di militi, nonché di coloro che saranno ritenuti benemeriti dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 18**

Le medaglie concesse all'Ente per riconoscimento dei servizi prestati, quelle decretate da Pubbliche Autorità e quelle ottenute come onorificenza in casi di eccezionale importanza, saranno raccolte e fissate in apposito medagliere, conservato in sede a cura della Direzione dei Servizi. Esso potrà uscire solo in occasioni di premiazioni od anniversari dell'Ente.

## **Cap. V - DIREZIONE DEI SERVIZI**

### **Art. 19**

Alla organizzazione dei servizi di assistenza e soccorso sovrintende un Direttore dei Servizi coadiuvato da tre Vice Direttori dei Servizi.

La nomina del Direttore dei Servizi sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione su designazione vincolante dei soci militi riuniti in assemblea.

Possono essere candidati alla carica di Direttore dei Servizi e Vice Direttore dei Servizi solo i soci militi con almeno tre anni consecutivi di servizio effettivo.

Il candidato alla carica di Direttore dei Servizi dovrà designare prima delle elezioni propri candidati alla carica di Vice Direttore.

La carica di Direttore o Vice Direttore dei Servizi non è incompatibile con quella di amministratore dell'Ente.

Per la validità delle elezioni dovrà aver votato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

In caso di unico candidato, questi dovrà conseguire almeno il cinquantun per cento dei voti.

Sarà designato quale Direttore dei Servizi il primo degli eletti. In caso di parità sarà designato chi avrà maggior anzianità di servizio.

Le nomine avranno luogo ogni due anni, entro e non oltre un trimestre dalla scadenza del mandato.

### **Art. 20**

Alle operazioni di voto e di scrutinio per la nomina della direzione dei servizi, da effettuarsi per schede segrete, sovrintende una apposita commissione elettorale, eletta dall'assemblea dei soci militi in sessione ordinaria almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni *su proposta dei componenti da parte del Consiglio di Amministrazione, previa consultazione con gli stessi. (come modificato dall'Assemblea dei Militi del 21 maggio 2010)*

Detta commissione sarà formata da cinque soci militi effettivi e due supplenti liberamente scelti. I supplenti intervengono solo in caso di assenza dei membri effettivi. La commissione, nel suo seno, nominerà un

presidente ed un segretario, che assumeranno anche le funzioni di presidente e segretario del seggio elettorale; gli altri tre membri effettivi assolveranno le funzioni di scrutatore.

I componenti la commissione elettorale non potranno candidarsi alle cariche in questione.

I compiti della commissione elettorale sono:

- Ricevere le candidature sottoscritte da almeno dieci militi entro i termini stabiliti dalla commissione stessa;
- Verificare la validità delle candidature e gli aventi diritto al voto. Hanno diritto al voto tutti i soci militi effettivi, in regola con il pagamento della quota sociale e con almeno sei mesi di anzianità di servizio effettivo. L'anzianità decorre dalla presentazione della domanda. E' consentita non più di una delega per votante. La delega dovrà essere scritta ed accompagnata dalla tessera del delegante;
- Predisporre schede e materiale elettorale;
- Presiedere e coordinare tutte le attività di voto e di scrutinio;
- Ufficializzare con apposito verbale le operazioni di voto ed i risultati delle votazioni e notificarli al Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 21**

Il Direttore dei Servizi ha il controllo dei militi ed è coadiuvato nei suoi compiti dai Vice Direttori. Ha la responsabilità di tutto il servizio di assistenza e soccorso, secondo le direttive dell'Amministrazione e del Direttore Sanitario.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo, e relaziona sull'andamento dei servizi. Riferisce al Consiglio di Amministrazione tutti quei miglioramenti e quelle proposte che ritiene utili nell'interesse del servizio stesso.

In caso di assenza o impedimento del Direttore interviene uno dei Vice in ordine di anzianità. Il Direttore ha facoltà di nominare dei collaboratori, da scegliersi tra i militi aventi anzianità di servizio dal almeno un anno.

Sono, inoltre, compiti del Direttore dei Servizi:

- disporre, di concerto con i suoi collaboratori, i turni di servizio dei militi;
- sovrintendere al buon svolgimento dei servizi ed al rispetto del regolamento;
- predisporre apposite squadre per servizi di particolare esecuzione;
- convocare, presentandosene la necessità, l'assemblea straordinaria dei militi;
- convocare opportune riunioni di aggiornamento sull'uso delle apparecchiature sanitarie in uso sui mezzi di soccorso.

Il Direttore dei Servizi deve avere speciale cura nel regolare il consumo di tutti i materiali occorrenti allo svolgimento dei servizi, materiali di cui è consegnatario responsabile.

Nel comporre le squadre incaricate di eseguire servizi, deve tener conto del grado di capacità e diligenza dei militi che ne dovranno fare parte.

## **Art. 22**

I Vice Direttori coadiuvano il Direttore nel disimpegno delle sue funzioni e lo sostituiscono durante le sue assenze ed impedimenti, seguendo l'anzianità di servizio.

## **Art. 23**

Compito dei Collaboratori della Direzione dei Servizi è di coadiuvare la Direzione stessa nell'espletamento delle sue funzioni.

## **Art. 24**

I soci militi delle sezioni regolarmente costituite nei comuni del circondario nominano propri Direttore e Vice Direttore dei Servizi con funzioni limitate alla sezione stessa, tra i militi aventi almeno un anno di anzianità di servizio.

Tali Direttore e Vice Direttore sono equiparati presso la sede centrale alla carica di Collaboratore della Direzione dei Servizi e devono seguire le direttive della Direzione stessa.

### **Art. 25**

In caso di dimissioni del Direttore dei Servizi, tutta la direzione si intende dimissionaria e si dovrà procedere a nuove elezioni. Fino a che non sarà intervenuta la nomina della nuova direzione, il Vice Direttore con maggior anzianità di servizio svolgerà le funzioni di direttore.

In caso di dimissioni di un Vice Direttore, lo sostituirà un milite designato dal Direttore.

## **Cap. VI – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

### **Art. 26**

I servizi di soccorso e trasporto degli assistiti con le autoambulanze sono disciplinati come segue.

- a) Servizio per chiamate urgenti:  
Il milite che riceve al telefono la chiamata deve annotare nell'apposito modulo il nome e il numero di telefono di chi ha richiesto il servizio, la località di recapito ed il motivo della chiamata, disponendo nel più breve tempo possibile la partenza del mezzo di soccorso. Se possibile o necessario, ne darà contestuale comunicazione alla Direzione dei Servizi.
- b) Servizio per chiamate preordinate:  
Il milite che riceve la chiamata si rivolge, prima di far eseguire il servizio, ai responsabili della Direzione dei Servizi onde ottenere le opportune istruzioni. Senza il benestare della Direzione dei Servizi non può rifiutare il servizio richiesto oppure passarlo ad una consorella.

### **Art. 27**

Qualora non siano presenti in Sede membri della Direzione dei Servizi, il milite anziano sovrintende alla organizzazione dei servizi secondo le direttive della direzione, in collaborazione con il personale addetto.

### **Art. 28**

I militi, appena avvertiti di dover prestare la loro opera di pronto soccorso, dovranno recarsi nel minor tempo possibile in Sede per prendere l'occorrente necessario al servizio.

In caso di necessità, il socio contribuente può compiere servizi, su richiesta della Direzione o chi per essa.



Il socio contribuente che effettui anche saltuariamente servizi, trovandosi in sede, non può rifiutare il servizio richiesto.

Al socio che effettui servizi o partecipi alle attività dell'Ente, si applicano le disposizioni relative ai militi.

E' dovere dei militi comandati in servizio di assicurarsi, prima di lasciare la Sede, che il materiale da adoperarsi sia in buono stato. E' condizione indispensabile che tutto il materiale di pronto soccorso si trovi sempre in perfette condizioni di uso.

### **Art. 29**

La Direzione dei Servizi disporrà, oltre a quelle di normale adempimento, ricognizioni periodiche straordinarie alle autoambulanze, atte ad accertare, particolarmente dopo l'effettuazione di servizi di speciale natura, l'efficienza del materiale di soccorso, assumendo le opportune iniziative in casi di accertati guasti, deterioramento o mancanze.

### **Art. 30**

La squadra che eseguirà il servizio dovrà essere composta, oltre all'autista, dai militi di servizio designati.

E' opportuna la presenza di una militessa ove trattasi di trasporto di una inferma.

Prima di prendere in consegna un infermo per il trasporto, i militi in servizio dovranno, salvo i casi urgenti, ritirare i documenti sanitari di accompagnamento del malato.

L'ambulanza può trasportare, oltre all'infermo, un familiare.

### **Art. 31**

Qualora il servizio da eseguire comporti un impegno di tempo di molte ore, la Direzione dei Servizi avrà cura di dare le opportune istruzioni e, se del caso, fornire i relativi mezzi per assicurare il vitto e l'eventuale alloggio dei militi.

### **Art. 32**

I militi autisti dovranno sempre mantenere una guida prudente ed una velocità proporzionata al tipo di trasporto effettuato e rispettare comunque le norme del codice della strada; è consentito fare uso della sirena solo in caso di comprovabile urgenza. Eventuali abusi saranno deferiti al Consiglio di Disciplina.

E' fatto obbligo agli autisti di conformarsi sempre ed in ogni caso alle indicazioni fornite dal milite addetto all'assistenza del paziente.

### **Art. 33**

Al termine del servizio i militi dovranno segnalare sulle apposite lavagne il consumo o deterioramento del materiale di soccorso, nonché compilare gli appositi moduli di servizio.

#### **Art. 34**

I militi di servizio, al rientro in Sede a servizio effettuato, hanno l'obbligo di segnalare a chi di competenza se il trasportato era affetto da malattia infettiva o contagiosa, nonché a far isolare immediatamente il mezzo di trasporto e tutto il materiale adoperato. I componenti la squadra che ha eseguito il servizio dovranno attenersi alle istruzioni del Direttore Sanitario.

Nel caso di trasporto di pazienti malati di mente i militi dovranno osservare le specifiche disposizioni di legge e, presentandosene la necessità, richiedere l'assistenza della forza pubblica.

#### **Art. 35**

Nessun milite può abbandonare il servizio già in corso di effettuazione. In caso di comprovata necessità, è facoltà della Direzione dei Servizi, o chi per essa, concedergli di allontanarsi, sostituendolo con un altro milite.

Durante il servizio i militi devono indossare l'apposita divisa di servizio sulla quale applicare il tesserino di riconoscimento.

#### **Art. 36**

Non si può rimuovere un cadavere prima della constatazione giudiziaria. Il trasporto di esso non è di competenza dell'Associazione semprechè non intervenga un ordine specifico dell'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 37**

In caso di servizio a pagamento, l'autista deve richiedere all'interessato il corrispettivo del servizio effettuato, rilasciando quietanza.

Le tariffe di trasporto saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione, il quale ha la facoltà di prevedere speciali riduzioni per eventuali trasporti di militi e rispettivi familiari.

#### **Art. 38**

Il milite che riceverà un'oblazione per conto dell'Associazione dovrà rilasciare all'oblato regolare ricevuta. Al rientro in sede dovrà poi effettuare l'immediato versamento alla Segreteria dell'ente o chi per essa.

#### **Art. 39**

E' proibito in modo assoluto chiedere od accettare compensi e doni personali per qualsiasi servizio di assistenza.

Il milite che si renderà colpevole di tale mancanza sarà deferito al Consiglio di Disciplina.

#### **Art. 40**

L'amministrazione provvederà a stipulare con una primaria compagnia assicuratrice un idoneo contratto assicurativo allo scopo di garantire tutti i militi in caso di infortunio in servizio o in Sede che provochi invalidità temporanea, permanente o decesso.

## **Cap. VII – Doveri e diritti dei militi**

### **Art. 41**

Il milite, in qualunque circostanza si venga a trovare per motivi di servizio, non deve mai dimenticare di essersi spontaneamente e volontariamente votato al soccorso altrui per un nobile motivo che non richiede né premio né ricompense.

### **Art. 42**

Nei servizi di assistenza e di trasporto infermi, i militi dovranno seguire le istruzioni del Direttore dei Servizi o chi per esso.

### **Art. 43**

Tutti i servizi, sia diurni che notturni, sia in emergenza che non, dovranno essere considerati alla pari. Pertanto qualunque milite che si trovi in Sede e rifiuti di eseguire un servizio anche non urgente dovrà, per esentarsi da tale incarico, addurre motivi concreti e veritieri.

### **Art. 44**

Per ragioni di salute o di età i militi potranno essere esentati dal servizio effettivo. La cessazione dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Sanitario o del Direttore dei Servizi. Tali militi, su proposta della Direzione dei Servizi, potranno essere nominati soci militi benemeriti.

### **Art. 45**

E' obbligo strettissimo dei militi in servizio od in Sede di usare la maggiore urbanità e la massima correttezza, come da astenersi da qualunque manifestazione o discorso che può comunque offendere le altrui opinioni politiche e religiose.

E' fatto loro divieto di:

- giocare a giochi d'azzardo

- fumare durante i servizi esterni
- far uso di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti
- bestemmiare
- abbandonare anche momentaneamente la Sede durante i turni di servizio.

E' dovere di ogni milite seguire le direttive dei militi con maggiore anzianità di servizio, sia in servizio sia in Sede.

Qualora un milite si ritenga leso nei propri diritti o fatto obiettivo di comportamento scorretto, non potrà fare dirette rimostranze o proteste, né in Sede, né altrove. Avrà, invece, facoltà di fare rapporto verbale al Direttore dei Servizi o, in caso di particolare gravità, di inoltrare rapporto scritto direttamente al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza alla Direzione dei Servizi.

### **Art. 46**

I rapporti tra i militi devono essere improntati alla massima fraternità, comprensione e sincerità, a comprova dello spirito di solidarietà che ha determinato la loro volontaria scelta.

Per assicurare la necessaria serenità all'ambiente e la schiettezza dei rapporti tra i militi, il milite che intenda promuovere lite giudiziaria contro l'Ente o contro un altro milite, dovrà informare il Consiglio di Amministrazione al fine di ricercare una possibile composizione. Qualora non informi il Consiglio o venga meno la possibile composizione, sarà esentato dal servizio e non potrà frequentare la Sede fino a che la vertenza non sarà definitivamente conclusa.

### **Art. 47**

Il milite, trovandosi in Sede deve comportarsi civilmente. Il milite con maggiore anzianità di servizio è responsabile del contegno dei militi.

In caso di comportamento scorretto, qualora non represso seduta stante, il milite anziano ha l'obbligo di fare circostanziato rapporto verbale alla Direzione dei Servizi o scritto al Consiglio di Amministrazione.

Durante la permanenza in sede è dovere di tutti i militi curare la conservazione del mobilio e delle attrezzature sociali, nonché curare la custodia dei propri oggetti.

L'osservanza delle norme di pulizia ed igiene deve essere il primo dovere di chi è adibito al trasporto ed all'assistenza degli infermi.

### **Art. 48**

Il milite che desidera ospitare estranei nella Sede sociale a scopo di visita si rende responsabile del comportamento degli stessi.

### **Art. 49**

Qualunque milite trovi per strada un sofferente deve soccorrerlo e non abbandonarlo, finché non si sia provveduto al suo ricovero.

## **Art. 50**

I militi in servizio, durante il trasporto, sono responsabili dell'attrezzatura sanitaria in dotazione all'autolettiga e della buona conservazione della stessa.

Il milite colpevole di danneggiamento colposo al materiale sociale, dovrà rifondere il valore e sarà passibile di espulsione qualora si provi che il danneggiamento sia stato intenzionale.

Il danno sarà quantificato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente sulla base di preventivi di spesa.

## **Art. 51**

I militi effettivi che nell'anno solare non avranno effettuato almeno 15 servizi di soccorso o di reperibilità in Sede, decadranno da tale ruolo.

Tale limite potrà essere derogato su plausibile giustificazione del milite stesso, dopo valutazione della Direzione dei Servizi.

I militi con almeno 20 anni di servizio non soggiacciono alla norma del primo comma ed acquisiscono la qualifica di "militi benemeriti"

Questo limite si riduce a 5 servizi per i militi appartenenti alle sezioni.

## **Art. 52**

Per i servizi effettuati ai soci militi saranno attribuiti punti di merito come segue:

Per servizi:

Fino a 5 Km - 1 punto

Fino a 120 Km - 2 punti

Fino a 250 Km - 3 punti

Fino a 400 Km - 4 punti

Fino a 600 Km - 5 punti

Oltre i 600 Km si aggiunge un punto ogni 100 Km

Le percorrenze si calcolano sulla base dei rapporti di servizio.

Inoltre per servizi di guardia notturna o festiva in Sede sono assegnati 2 punti

E' facoltà della Direzione dei Servizi assegnare punteggi particolari per meriti speciali.

## **Art. 53**

Ogni biennio il Consiglio di Amministrazione, sentita la Direzione dei Servizi, determina, in base al punteggio di merito conseguito nel periodo dai militi, un particolare riconoscimento.

## **Cap. VIII - Commissione di Disciplina**

## **Art. 54**

Per assumere determinazioni sopra fatti addebitati ai militi, è costituita la " Commissione di Disciplina".

La Commissione di Disciplina è nominata con provvedimento autonomo del Consiglio di Amministrazione ed è rinnovata ogni quattro anni, entro e non oltre un mese dalla scadenza del mandato; i membri possono essere riconfermati.

La commissione è composta di cinque membri scelti dal Consiglio di Amministrazione come segue:

- Un componente del Consiglio di Amministrazione, avente funzioni di presidente;
- Due componenti scelti tra i militi effettivi che abbiano almeno due anni di servizio.
- Un componente scelto tra i soci delle categorie A, B, C, D, E previste dall'art. 5 dello statuto sociale.
- Un componente nella persona del segretario dell'Ente, che redigerà anche i verbali delle riunioni.

Sono altresì nominati due componenti supplenti, uno scelto fra i militi effettivi ed uno tra i soci delle categorie suindicate; i supplenti sostituiscono a tutti gli effetti il componente effettivo della categoria di appartenenza, in caso di presumibile lunga assenza o di impedimento; una volta operata la sostituzione, non è consentito operare altre sostituzioni. In caso di impedimento del segretario, è designato un supplente scelto tra i militi.

## **Art. 55**

Le sedute della Commissione di Disciplina sono segrete e per la loro validità è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi.

## **Art. 56**

La Commissione di Disciplina riceve dall' Amministrazione i rapporti di addebito a carico dei militi con tutti i documenti relativi, ed esegue un accurato studio del caso sottoposto, effettuando una disamina scrupolosa di tutte le circostanze, sentendo, ove necessario, le eventuali testimonianze sia a favore sia a carico dell'incolpato. Dopo aver sentito le discolpe dell'accusato, la commissione esprime il proprio parere sulla punizione da infliggere o meno all'incolpato, rimettendo il relativo verbale e gli altri atti al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza. Il parere deve essere espresso entro il tempo massimo di tre mesi dalla ricezione del verbale.

## **Art. 57**

Al milite deferito alla Commissione di Disciplina dovranno essere contestati gli addebiti con lettera raccomandata AR; il milite potrà presentare le proprie discolpe scritte entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione degli addebiti.

## **Art. 58**

Il Direttore dei Servizi decide direttamente sui rapporti verbali a lui pervenuti ai sensi del precedente art. 45, irrogando, se del caso, le sanzioni disciplinari dell'ammonizione e della censura. Se la natura dei fatti è ritenuta grave, può provvedere alla sospensione del milite, e ne fa immediato rapporto scritto al Consiglio di

Disciplina per i provvedimenti conseguenti. Relaziona al Consiglio di Disciplina sui rapporti pervenutigli per conoscenza, provvedendo, se necessario, alla sospensione cautelare del milite.

### **Art. 59**

Dovendosi effettuare accertamenti sopra fatti addebitati ad un milite, questi sarà invitato a presentarsi in giorno ed ora stabiliti davanti alla Commissione di Disciplina per fornire anche verbalmente le spiegazioni del caso.

Qualora per giustificati motivi il milite non possa intervenire nel giorno e nell'ora stabiliti, dovrà avvertire tempestivamente il presidente della Commissione di Disciplina, che potrà invitarlo definitivamente per un altro giorno.

Qualora il milite non si presenti al primo invito, senza giustificato motivo o non si presenti al secondo invito definitivo, si procederà in contumacia allo svolgimento e alla chiusura dell'istruttoria disciplinare che lo riguarda.

Il Consiglio di Amministrazione deciderà inappellabilmente circa le punizioni da applicarsi, sulla base del verbale e delle proposte della commissione di Disciplina.

### **Art. 60**

I militi che commettono infrazioni alle norme di cui al presente regolamento, accertate in conformità al presente cap. VII, sono passibili delle seguenti punizioni, che comportano la perdita dei punti di merito precisati per ciascuna:

- AMMONIZIONE – senza perdita di punti
- CENSURA - con perdita di punti da 5 a 10
- SOSPENSIONE - con perdita di punti da 10 a 25
- ESPULSIONE

### **Art. 61**

L'ammonizione e la censura sono inflitte per mancanza leggera direttamente dal Direttore Sanitario o dal Direttore dei Servizi. Del provvedimento dovrà dare notizia a cura dell'irrogante al Consiglio di Amministrazione e alla Direzione dei Servizi.

La sospensione e l'espulsione, sono inflitte per le mancanze più gravi dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione di Disciplina e dal Direttore dei Servizi nel caso previsto dall'art. 58.

Le punizioni, tranne l'ammonizione e la censura, con le rispettive motivazioni, saranno rese note mediante affissione all'albo sociale per otto giorni.

Due ammonizioni comportano l'irrogazione automatica della censura.

### **Art. 62**

La censura è una dichiarazione scritta di biasimo ed è inflitta per:

- a) – negligenza in servizio e violazione dei relativi doveri
- b) – rifiuto di prestare servizio senza giustificato motivo

### **Art. 63**

La sospensione del servizio, che potrà avere la durata massima di sei mesi, è inflitta per:

- a) – recidiva nei fatti che dettero motivo alla censura
- b) – infrazioni che dimostrino deplorable condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi
- c) – grave insubordinazione
- d) – pregiudizio arrecato agli interessi dell'amministrazione od a quello dei privati nei loro rapporti con l'amministrazione

Durante il periodo di sospensione il milite non può frequentare la sede sociale.

Qualora la sospensione sia superiore ai tre mesi, il milite dovrà consegnare alla Direzione dei Servizi il tesserino di riconoscimento.

### **Art. 64**

L'espulsione è inflitta, indipendentemente da ogni azione penale, per:

- a) – maggiore gravità delle infrazioni previste nel precedente articolo
- b) – illecito uso o distrazione di somme amministrative o tenute in deposito
- c) - violazione dolosa dei doveri di servizio con grave pregiudizio dell'amministrazione o dei privati
- d) – gravi atti di insubordinazione contro l'amministrazione, Direzione dei Servizi e sanitaria, commessi pubblicamente con evidente offesa al principio di disciplina e autorità
- e) - incitamento alla insubordinazione collettiva

### **Art. 65**

I militi incorrono senz'altro nella espulsione, esclusa qualunque procedura disciplinare, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro le Istituzioni dello Stato, per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa, appropriazione indebita e delitti contro la persona.